



# Senato del Regno

- Alta Corte di Giustizia -

In Nome di S. M. Vittorio Emanuele terzo  
per grazia di Dio e volontà della Nazione  
Re d'Italia

La Commissione permanente d'istruzione  
dell'Alta Corte di Giustizia, riunita in  
Camera di Consiglio, ha emanato la  
seguente

## Sentenza

nel procedimento penale, istruito dalla  
autorità giudiziaria di Trieste, contro  
gli amministratori (meno l'on. Giorgio  
Pitagor, Senatore del Regno), i Diretto-  
ri Centrali ed i Sindaci (Revisori) del-  
la Banca Adriatica per imputazione  
di concorso in truffa continuata, a ter-  
mini degli artt. 63, 79, 413 n. 1 e 421 del  
codice penale, per aver in correità tra  
loro, dal luglio 1922 all'ottobre 1924, af-  
fermando falsamente che il capitale so-  
ciale fosse interamente versato e che la  
Banca fosse di solidità granitica, car-  
pito a molti, con proprio profitto per-  
sonale, il versamento di somme di va-  
lore complessivamente molto rilevante,  
non inferiore a quindici milioni, in ope-  
razioni bancarie diverse;

Letti gli atti e la requisitoria del I. M.  
Udita la relazione del membro delegato  
Senatore Bellini. La Commissione osserva:

Con capitale e personale di nazionali;  
la Jugoslava fu istituita in Trieste la  
Banca Adriatica - Jadranska Banka  
y Trst. - Adriatische Bank in Triest - se.  
De principale Trieste, filiali ed agenzie  
in Abbazia, Zara, Susak, Spalato, Metkovo,  
Ragusa, Cattaro, Scrajev., Kranj, Maribor,  
Celje, Belgrado, Vienna, Zagabria, Lu-  
biana.

Negli atti comunicati alla Commissione  
istruttoria dell' Alta Corte vi è la storia  
delle vicende di questo Istituto, che, dal 1919  
al 1932, andò precipitando fino al falli-  
mento e alla bancarotta. Queste vicende,  
complicate, dolorose, e talvolta criminose,  
noi le possiamo trascurare completamen-  
te, nulla interessando ai fini di questa  
istruttoria in confronto dell' on. Senatore  
Pitagor, che fu membro del Consiglio d'am-  
ministrazione fra il luglio e il settem-  
bre del 1933, e così per circa due mesi.  
Tutto quello che sta fuori di questo perio-  
do non entra nella nostra disamina.

Incorporata Trieste nello Stato italiano,  
il nostro Governo doveva intervenire, e in-  
tervenne, per la nazionalizzazione della  
Banca Adriatica in Trieste, che avrebbe  
dovuto continuare la sua vita con inten-  
ti, capitale e personale italiani.

A questa breve narrativa occorre aggiun-  
gere che nelle pratiche per la trasformazio-  
ne e regolarizzazione dei rispettivi rapporti  
intervenne la Banca Jadranska di Bel-  
grado, garantendo, con atto 21 giugno 1933,  
per vari milioni di crediti della Banca

Adriatica e come a questa garanzia si sia rinunciato dal Consiglio d'amministrazione della Banca Adriatica nella adunanza del 14 settembre 1923, alla quale partecipò l'on. Pitacco.

Mentre si istruiva il processo per appropriazioni indebite qualificate e truffe contro gli ex Direttori ed amministratori della fallita Banca, fu da un creditore presentata denuncia contro l'on. Senatore Pitacco, che nel 1923 fu Presidente del Consiglio d'amministrazione, perché la procedura fosse a lui estesa. Avuta la denuncia, il Presidente del Senato ordinò la costituzione dell'Alta Corte, rimise la denuncia stessa a questa Commissione permanente d'istruzione, alla quale, per sopravvenute ragioni di competenza, tutti gli atti compiuti dall'autorità giudiziaria furono trasmessi.

La Commissione istruttoria osserva anzitutto come gli atti del processo recano tracce della riluttanza dell'on. Pitacco ad accettare l'incarico di Presidente del Consiglio d'amministrazione della Banca Adriatica e dello vive autorvoli premure per vincerle, onde si può con tutta sicurezza ritenere che l'on. Pitacco accettò l'incarico soltanto per un alto senso di disciplina e di dovere.

Osserva altresì che l'autorità giudiziaria, rinotando gli atti all'Alta Corte dopo avere espletata una lunga e minuziosa istruttoria, ebbe a rilevare di nulla avere accertato a carico dell'on. Pitacco contro il quale ne fece, né avrebbe fatto richieste. Onde ne consegue che se

L'on. Pitacco non avesse ricoperta la carica di Senatore, la denuncia presentata contro di lui non avrebbe neppure valso a far rubricare una procedura.

Sfrondata da tutto ciò che contiene di manifestamente inutile nei confronti di lui, la denuncia contro l'on. Pitacco si sostanzia in questi due addebiti:

1.) di avere presentato, nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'amministrazione della Banca il 9 agosto 1923 al tribunale di Commercio una dichiarazione nella quale si affermava che il capitale sociale di quindici milioni era stato interamente versato, mentre non lo era stato eseguito che in minima parte.

2.) di non essersi opposto alla Delibera del Consiglio d'amministrazione del 14 settembre 1923, con la quale fu approvata la rinuncia alla garanzia prestata dalla Adranscha.

Questi addebiti mancano di base in linea di fatto e non hanno consistenza giuridica.

Non è affatto vero che l'on. Pitacco abbia dichiarato il fatto dell'avvenuto versamento del capitale di quindici milioni conoscendone la falsità.

Qui si giuoca o almeno si cade in un equivoco.

Con la dichiarazione del 9 agosto al tribunale di Commercio l'on. Pitacco non fece che comunicare quanto era stato deciso, deliberato e inserito in apposito articolo nella seduta del 14 luglio, alla quale non intervenne, né poteva intervenire, sic fu

proprio <sup>in</sup> quella seduta che egli fu nominato  
e chiamato a far parte della Banca Adria-  
tica. Comunicando la deliberazione pre-  
sa a sua insaputa il 14 luglio, egli non  
fece che adempiere ad un preciso dovere.  
Che ne conoscesse la falsità nulla prova,  
anzi tutto tende ad escludere, da che  
egli fu vittima di inganni altrui, preci-  
samente come il Prefetto della Provincia  
ed il Governo.

Sul questo punto pertanto tutto si riduce  
a questo « aver comunicato al tribunale,  
come era suo obbligo, una deliberazione  
sulla cui veridicità non aveva ragione  
di dubitare ».

Ne più fondato è il secondo addebito;  
« non essersi cioè opposto alla deliberazio-  
ne con la quale si rinunciava alla  
garanzia della Jadranska ».

In una perizia in atti si accenna ad  
un articolo (240) del codice d commercio  
Austro Ungarico, secondo il quale l'on. Pi-  
tacco avrebbe dovuto invalidare tale deli-  
berazione, non limitandosi alla presenta-  
zione delle sue non motivate dimissioni.

Ora a parte il vedere se, estesa a Trie-  
ste la legge italiana, resti in vigore l'ac-  
cennato articolo del codice Austro Ungari-  
co, anche sotto il profilo, poichè siamo  
in sede penale, della legge più favore-  
vole da applicarsi: a parte che ci  
troveremmo di fronte a un fatto colpo-  
so coperto dall'amnistia, cade subito  
uno degli addebiti dei periti in quanto  
risulta che l'on. Pitacco rassegnò le pro-  
prie dimissioni con lettera che è in atti  
e che contiene evidente il motivo delle di-

missioni stesse: disapprovazione cioè  
dei sistemi e criteri invalsi.

Risulta dagli atti che vi fu disputa sulla  
legalità e validità della garanzia presta-  
ta dalla Jadranska. Ora come vi può  
parlare di reato, sia pure colposo, per  
la rinunzia ad un diritto che si ha mo-  
tivo di ritenere insussistente?

Se l'on. Pitagor pote dubitare della va-  
lidità della garanzia e vi rinunziò sotto  
condizione del versamento di vari milio-  
ni, non si comprende come e perché a  
lui si possa muovere rimprovero, da  
che qui non si tratta, in sede penale,  
di vedere se bene o male si interpreta  
una clausola o vi apprezzi una forma-  
lità legale, ma se dolosamente si agì,  
o per grave negligenza si arrecò danno.  
Certo è che si ha motivo di essere per  
lo meno assai perplessi sulla validità  
della garanzia della Jadranska.

Non vi è dubbio che per lo statuto delle  
Due Banche - l'Adriatica Triestina e  
la Jadranska - esse non potevano obbli-  
garsi che con l'intervento e a mezzo  
di due amministratori. Invoco nell'at-  
to 21 giugno - assunzione di garanzia -  
uno degli amministratori, che aveva fir-  
mato per una Banca, firmò anche  
per l'altra. Teniva meno così, a non  
voler formulare più gravi sospetti, una  
condizione necessaria e validamente  
garantire, in quanto gli intervenuti all'at-  
to si devono ridurre a tre e non a quat-  
tro, come dallo statuto dei Due Istituti  
è richiesto.

E questo basta per doversi senz'altro



# Senato del Regno

LA COMMISSIONE PERMANENTE D'ISTRUZIONE DELL'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA  
nel procedimento penale, istruito dall'autorità giudiziaria di Trieste,  
contro gli Amministratori (meno l'on. Giorgio Pitacco, Senatore del  
Regno) i Direttori Centrali ed i Sindaci (Revisori) della Banca Adria-  
tica per imputazione di concorso in truffa continuata, a termine degli  
articoli 63, 79, 413 N.1 e 431 Codice penale;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero;

Udita la relazione del membro delegato Senatore BELLINI;

d i c h i a r a

non farsi luogo a procedimento contro l'on. Senatore Giorgio Pitacco  
per non aver commesso alcun fatto costituente reato ed ordina la resti-  
tuzione degli atti all'autorità giudiziaria competente in Trieste per  
l'ulteriore procedimento.

Roma 21 Maggio 1927 = Anno V° =

*[Handwritten signatures]*  
P. Bellini  
G. Pitacco  
L. Giusti  
G. Nelli  
P. Minicucci  
L. Giusti  
Fantana

prosciogliere l'on. Pitacco da ogni ad.  
debito.

Comunque non sarà inutile osservare  
che, malgrado ogni insistenza per  
farlo accettare, egli rimase a capo del  
Consiglio di amministrazione per appe-  
na due mesi, che ne uscì subito che si  
accorse dell'irregolare funzionamento  
dell'Istituto, che con esso ne prima, ne  
poi ebbe rapporti d'interessi e di affari;  
che come Presidente del Consiglio d'am-  
ministrazione non percepì retribuzione  
alcuna, prestando l'opera sua assolu-  
tamente gratuita, senza nemmeno per-  
cepire gettone di presenza per le adunan-  
ze del Consiglio.

Per questi motivi

Sulle conformi conclusioni del P. M.  
Dichiara non farsi luogo a procedi-  
mento contro l'on. Schatone Giorgio  
Pitacco per non aver commesso al-  
cun fatto costituente reato ed ordina  
la restituzione degli atti all'autorità  
giudiziaria competente in Trieste per l'ul-  
teriore procedimento.

Così deciso in Roma il 21 maggio 1927 - anno V.

grasoli

Pagliaro

Pagliaro

Chianini

Grappi

J. D'Albano

J. V. M. M.  
P. M. M.  
Grappi

Loutan